

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3203 dell'8 gennaio 2021 (dep. 26 gennaio 2021), ha ritenuto integrato il reato di violenza privata nella condotta di un uomo che ha costretto l'anziana madre a non avere più contatti con i suoi familiari (figlia e sorella) e con le amiche più strette.

L'imputato, in particolare, ha costretto la vittima ad un *patri*, consistito nel sopportare gli impedimenti da lui frapposti al mantenimento dei rapporti con gli altri familiari (in particolare con la figlia e la sorella della persona offesa, alle quali impediva di entrare in casa e di comunicare autonomamente con l'anziana donna); la condotta violenta o minacciosa posta in essere, dunque, è stata un mezzo per realizzare un evento ulteriore, un "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza o la minaccia.

Quanto alla estensione della nozione di violenza, la Suprema Corte fa presente che essa si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria, che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione (Cass. pen., sez. V, 27 febbraio 1998, n. 1195).

Nel caso di specie i giudici di merito hanno riscontrato una pluralità di comportamenti violenti che hanno determinato la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione della anziana donna.

Non è superfluo ricordare che il delitto è integrato per effetto della estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo (Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 2009, n. 2013); l'idoneità della condotta violenta, tuttavia, deve essere parametrata alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo (Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1990, n. 6271; più di recente, Cass. pen., sez. V, 13 luglio 2015, n. 3966).

La situazione di vulnerabilità psichica della vittima è stata accertata sulla base della complessiva condizione dell'anziana che, pur non raggiungendo i confini della incapacità di intendere e di volere, è stata ritenuta tale da imporre la nomina di un amministratore di sostegno.

La persona offesa è stata costretta a ritirarsi da relazioni interpersonali fondamentali, come quelle con la figlia e la sorella, senza una spiegazione concreta e ragionevole, nonostante il tema fosse stato affrontato anche nei giudizi civili e di volontaria giurisdizione celebrati *medio tempore* incardinati; le condotte violente del figlio hanno impedito ogni possibilità di serena e autonoma comunicazione con la cerchia dei propri più stretti familiari.

Tale situazione, concludono i giudici di legittimità, integra senz'altro la tipicità del reato di violenza privata che è maturato in un clima familiare non libero né sereno e che pure, viene stigmatizzato, avrebbe meritato un approfondimento in ordine alla configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia - non contestato -, che può concorrere materialmente con il reato di violenza privata quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze non solo fisiche, ma anche morali, in modo continuativo e abituale, anche con l'intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere (in questi stessi termini v. Cass. pen., sez. II, 4 marzo 2020, n. 19545).



Il reato di violenza privata può concorrere con quello di maltrattamenti in famiglia

Diritto penale Delitti

Valerio de Gioia

26 | 01 | 2021

Riferimenti Normativi:

- art. 15 c.p.
- art. 572 c.p.
- art. 610 c.p.